

N. R.G. 4481/2012

0449/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Vol Sentenza
N. 5652 Cronologico
N. 1201 Repertorio
Spedita il 22/4/14
Destinazione il 22/4/14
Depositata il 22/4/14

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Antonietta Ricci ha pronunciato
ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4481/2012 promossa da:

██████████ (C.F. CPLLCN54I48C573G) e ██████████
██████████ (C.F. CPLPMG43C14C573P), con il patrocinio dell'avv. CEDRINI
GIOVANNI e dell'avv. URBINATI MATTEO (RBNMTT73B03H294B) VIA
ORTAGGI 2 RIMINI; elettivamente domiciliato in VIA ORTAGGI 2 RIMINI presso
il difensore avv. CEDRINI GIOVANNI.

ATTORI

contro

██████████ (C.F.), con il patrocinio
dell'avv. MOSCATO MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV.
FRANCA RENZI - VIA BERTOLA 56 47900 RIMINI presso il difensore avv.
MOSCATO MICHELE

CONVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2011, ██████████
residente in Bellaria Igea Marina, ██████████ e ██████████, residenti in
Rimini, ██████████, residente in Gambettola, ██████████,
residente in Santarcangelo di Romagna, ██████████, residente a
Cesena, anche quale erede di ██████████, e ██████████
██████████, residente a Reggio Emilia, quale erede di ██████████



Linea di gestione Condor, o di quelli per i quali sarà ritenuta fondata la domanda. In ogni caso, quindi sia di accoglimento della domanda sub A) o di quella sub B) o di rigetto di entrambe - accertare e dichiarare, per le causali dedotte in narrativa, la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della Banca e, per gli effetti, condannare Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, [...] della somma di € 16.326,45 (o a quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta provata o liquidata di giustizia) in favore dei sig.ri Cappelletti Luciana e Primo Giuseppe, in tutti i casi oltre agli interessi legali dalla debenza all'effettivo saldo ed alla rivalutazione monetaria nonché al maggior danno ex art. 1224 c.c.. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, oltre spese generali ex art. 14 L.P. ed accessori come per legge".

La Banca convenuta, costituitasi nei termini, contestava la fondatezza delle avverse domande e ne chiedeva l'integrale rigetto, negando, sotto plurimi profili, la violazione di obblighi di forma ed obblighi informativi. In particolare con riguardo alle agli attori Cappelletti Luciana e Cappelletti Primo Giuseppe, contestava che gli stessi avessero subito delle perdite, assumendo che detti investitori avevano effettuato una variazione della linea di investimento dopo circa due anni dalla sottoscrizione della Gestione Condor 222, ed avevano registrato al termine del rapporto una plusvalenza di euro 15.824,43.

All'esito della prima udienza, previa separazione della posizione degli attori Cappelletti Luciana e Cappelletti Primo Giuseppe, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale all'udienza.

La posizione relativa agli attori ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~ e ~~_____~~ veniva definita con sentenza n. 1369/12. Le domande, separate, proposte da ~~_____~~ e ~~_____~~, quali eredi di ~~_____~~, venivano iscritte a ruolo in via separata e previa concessione di termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. decise previa discussione orale all'odierna udienza.

In punto di diritto, non vi è ragione di discostarsi rispetto a quanto già deciso con riferimento alle domande connesse, con la citata sentenza.



La domanda relativa alla di nullità, per mancata indicazione della facoltà di recesso riconosciuta all'investitore dall'art. 30, comma 7, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 T.U.F., è fondata.

Le circostanze di fatto poste a fondamento di questa domanda non sono stati oggetto di specifica contestazione, ovvero che ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ hanno sottoscritto in data 10 novembre 2000 la linea di gestione n. 78803 conferendo la somma di lire 100 milioni (originario doc. n. 28 di parte attrice e doc. 4 e 5 prodotti in questa fase dalla banca convenuta); successivamente hanno effettuato ulteriori sottoscrizioni (doc. 29, 60 e 61).

Il conferimento dell'incarico oggetto del contratto di gestione di portafogli è stato conferito "tramite offerta fuori sede, attraverso un promotore finanziario".

La banca convenuta ha svolto argomenti difensivi in punto all'effettiva sussistenza della clausola. In particolare, essa ha sostenuto che nel regolamento contrattuale era contenuta una clausola che prevedeva, per l'ipotesi di conclusione del contratto a seguito di offerta fuori sede, la facoltà di recedere nei termini e con gli effetti di cui al richiamato art. 30. Gli attori hanno dedotto l'inefficacia di tale clausola in quanto non debitamente distinta all'interno del regolamento negoziale.

Questo Tribunale, in composizione collegiale, ha già più volte affrontato e deciso questioni analoghe con riferimento al medesimo contratto di gestione su base individuale di portafoglio di investimenti denominati Linea di gestione Condor - 222. La modulistica utilizzata dal promotore finanziario è la medesima in tutti i casi esaminati.

Debbono essere anche qui richiamate le motivazioni rese nelle decisioni n. 1518, 1519, 1522, 1524, 1525, 1526 tutte dell'anno 2010, che di seguito si riportano.

"La previsione di cui all'art. 30/VII t.u.f. pone a carico dell'offerente un obbligo di informazione preventiva, tale da permettere l'acquisizione di un consenso informato sull'esercizio del diritto fondamentale di recesso, a sua volta finalizzato a garantire all'investitore non professionale un maggiore spatium deliberandi per consentirgli una migliore ponderazione dell'affare.

"Tale informazione, pertanto, dev'essere resa in modo chiaro e trasparente; essa dev'essere inoltre contenuta, così come previsto dal legislatore, "nei moduli o formulari consegnati all'investitore", ovvero all'interno del regolamento negoziale striato sensu inteso.



"La giurisprudenza di merito, cui questo ufficio aderisce, ha per questo statuito che l'informativa dev'essere visibilmente distinta dalle restanti clausole contrattuali, in specie sotto il profilo dell'evidenza grafica.

"Nel caso di specie, la pagina 2 del regolamento contrattuale contiene, nel corpo delle "premesse" alla disciplina del rapporto vera e propria, la seguente dicitura: "ho preso atto che l'efficacia dei contratti di gestione stipulati mediante offerta fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione e che entro tale termine è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto a mezzo raccomandata a.r. o telegramma senza spese né pagamento corrispettivo".

"Tale disposizione non si evidenzia in alcun modo nel contesto della pagina del modulo in cui è contenuta, essendo scritta senza soluzione di continuità rispetto alle varie ed ulteriori previsioni contrattuali (dal contenuto più disparato) e con identico carattere e formato.

"Essa, peraltro, pur concretando una sorta di "autodichiarazione" da parte dell'investitore, non è stata da questi personalmente sottoscritta o distintamente approvata, ciò che ulteriormente esclude ogni garanzia di effettiva conoscenza da parte del suo destinatario.

"La stessa previsione era poi ripetuta all'interno del regolamento contrattuale (v.art.3), sempre in termini che non la distinguevano dalle restanti pattuizioni ed inoltre nello specifico contesto del più articolato diritto di recesso spettante ad entrambe le parti in presenza di un rapporto di durata, non già a tutela degli specifici diritti dell'investitore non professionale.

"Il quadro, pertanto, è quello di un'informativa sul diritto di recesso priva dei connotati di chiarezza e distinzione, contenuta in parte nel regolamento contrattuale ed in parte al di fuori di esso, ed il cui contenuto- per la parte interna al regolamento- si presta ad essere confuso con quello della pattuizione relativa al diverso diritto di recesso spettante alle parti in conformità alla disciplina generale del contratto.

"Un quadro, come ben s'intende, che non consente di ritenere che l'investitore sia stato raggiunto da un'informativa chiara e specifica in ordine all'efficacia del contratto ed alla facoltà di recesso spettante gli.

"Sotto tale profilo l'eccezione di nullità sia fondata e vada accolta".

Deve essere confermato pertanto l'orientamento dell'ufficio di cui alle sentenze sopra citate nonché delle decisioni n. 441 del 28 aprile 2007 e n. 1 del 2010. Peraltro



conforme alla giurisprudenza maggioritaria dei Tribunale di merito della regione (Trib. Forlì 13/01/2009; Trib. Bologna 15/04/2009; Trib. Padova 20/05/2009; Trib. Modena 29/05/2009 - Pres. De Marco, est. Pasquariello).

Il semplice esame della documentazione prodotta in causa conferma la fondatezza di tale decisione, attesa l'assoluta idoneità della modulistica utilizzata dalla banca MPS al fine di garantire una adeguata informazione e l'effettivo esercizio delle facoltà riconosciute dalla legge al risparmiatore in caso di negoziazione svolta fuori dai locali commerciali.

Questo orientamento ha trovato di recente ulteriore conferma anche in sede di legittimità (cfr. Cass. Civ. sez. III, 4 aprile 2014 n. 7776).

Tale statuizione ha portata assorbente, e determina il diritto degli attori di vedersi restituire le somme versate alla convenuta in esecuzione del contratto di gestione patrimoniale, detratte quelle parzialmente già ottenute in seguito alla revoca del mandato gestorio.

La banca convenuta deve essere condannata alla restituzione dell'importo complessivo di euro 8.546,24 ari al saldo che risulta quale risultato della gestione annuo netto alla data dello scioglimento del rapporto 28 agosto 2002 (doc. n. 61 prodotto dagli stessi attori unitamente alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.).

Questo è l'ammontare della perdita subita, tenuto conto dei conferimenti effettuati nel tempo. In mancanza di prova della mala fede dell'*accipiens* e stante la presunzione di cui all'art. 1147 c.c.- dovranno aggiungersi gli interessi al saggio legale della domanda al saldo.

Non può darsi luogo ad alcuna pronunzia risarcitoria, nell'assoluto difetto di allegazione e prova circa il lamentato maggior danno che l'attore avrebbe patito per effetto dell'invalida contrattazione.

Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese legali fra le parti, tenuto conto dell'iter processuale che ha riguardato le odierne domande e dell'invito più volte mosso rivolto dal giudice alle parti a raggiungere un accordo stragiudiziale, invito disatteso nonostante la natura documentale della cause e la decisione già resa sulle domande connesse.

P.Q.M.



Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa promossa da ~~_____~~, residente in Cesena e ~~_____~~ ~~_____~~, residente in Reggio Emilia, nei confronti della Banca ~~_____~~ ~~_____~~,

ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1) dichiara la nullità dei contratti di gestione patrimoniale sottoscritti dagli attori in data 10 novembre 2000;

2) condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 8.546,24 in favore degli attori oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Spese integralmente compensate fra le parti.

La presente sentenza s'intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene.

Così deciso in Rimini, il 22 aprile 2014

Il Direttore Amministrativo
Dr. Silvano Santucci



Il Direttore Amministrativo
Dr. Silvano Santucci

Il Giudice
Maria Antonietta Rides